



Sentenza n. 118/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario (Relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23778** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 37899, reso dall'economo sig. Franco Alfano del Comune di Castrovillari per l'esercizio finanziario 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del giudice relatore Dr. Marre' Brunenghi, ed uditi l'agente contabile, il quale ha fatto presente di aver svolto il proprio compito sempre nell'interesse dell'Ente e che non vi era alcuna irregolarità di gestione, nonché il S.P.G. Dr. Fernando Gallone in rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per la irregolarità della gestione, con addebito nei confronti dell'agente contabile; nessuno comparso per l'amministrazione.

FATTO

1. Con **relazione n. 460/23** del 09.10.2023, il Magistrato

istruttore ha evidenziato che il conto giudiziale epigrafato, ritualmente sottoscritto dall'economista Alfano Franco e munito del visto di regolarità a firma del Responsabile del Servizio finanziario dell'ente (dott. Dionesalvi), depositato e pur redatto secondo lo schema normativamente previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 194/1996 (in quanto espone **(a)** nella sezione <anticipazioni e rimborsi periodici> l'importo delle anticipazioni ricevute per €. 6.250,00= e dei reintegri ricevuti per €. 19.219,85= per un totale di €. 25.469,85=; **(b)** nella sezione <versamento in tesoreria> l'importo dei buoni per €. 19.219,85= e delle reversali per €. 6.250,00=; **(c)** nella colonna <estremi della deliberazione di scarico> non indica le relative determine), tuttavia, anche a seguito della dovuta istruttoria, presenta talune irregolarità in quanto:

- Non indica gli estremi dei mandati di anticipazione e di reintegro;
- Non indica la tipologia del pagamento effettuato;
- Non indica il numero dei buoni economali;
- Non indica gli estremi delle reversali;
- Non indica le determinazioni di approvazione delle spese.

Ad ogni modo, avverte il magistrato istruttore che gli importi indicati nel conto così come compilato trovano comunque riscontro nella documentazione trasmessa.

Tanto nella sezione <anticipazioni e rimborsi periodici> quanto nella sezione <versamenti in tesoreria> sono registrate operazioni effettuate nell'esercizio successivo (2020) a quello di inerenza (2019) e ciò, all'evidenza, per rappresentare le operazioni relative alla chiusura della gestione 2019. In particolare, è registrato a gennaio 2020 il reintegro di €. 4.092,47=, cui corrisponde la registrazione nel medesimo mese della reversale di €. 4.092,47=

Dopo aver richiamato il regolamento di contabilità del Comune di Castrovillari, adottato con delibera n. 38 del 19.05.2017, oltre la determina n. 67 del 03.01.2019 con cui è stato nominato economo, con decorrenza 01.01.2019, il sig. Franco Alfano, oltre la determinazione n. 1 del 03.01.2019 (di anticipazione del fondo economato per il primo trimestre di €. 6.250,00= e i mandati di anticipazione, pure trasmessi), oltre le determinazioni di approvazione dei rendiconti trimestrali (totale €. 19.219,85=) e i mandati di reintegro (totale €. 19.219,85=), il giornale di cassa ed i n. 684 buoni economali (totale €. 19.219,85=), la documentazione relativa alle reversali indicate sul conto (€. 6.250,00=), e l'atto di parifica n. 28 del 23 luglio 2019 insieme con la deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 20.07.2019 di approvazione del rendiconto di gestione 2019, **il Magistrato istruttore ha evidenziato talune irregolarità** alla luce del regolamento economale, chiarendo che si tratta dell'unica fonte di disciplina delle spese ammissibili e che, pur

non fornendo una puntuale indicazione delle stesse, è possibile vagliarne la regolarità anche in forza degli arresti della giurisprudenza contabile.

Nello specifico, le contestazioni riguardano:

a) **Mancata allegazione richiesta di spesa e/o documentazione contraddittoria** (*buoni 47-134-159-170-199-200-201-215-405 per complessivi euro 244,75=; buoni 218-522-577 per complessivi euro 61,00=*);

b) **Mancata allegazione della documentazione di autorizzazione alla trasferta/missione** (*buoni 55 e 225 per complessivi euro 6,00=*);

c) **Documentazione giustificativa non idonea per affermare l'inerenza della spesa funzionale all'ente** (*buoni 106-257-311-360 e 371 per complessivi euro 93,98=*);

d) **Spese inammissibili perché non necessarie al funzionamento dell'ente - acquisto targhe per festeggiamenti e riconoscimenti** (*buoni 63-486-226 e 353 per complessivi euro 110,00=*)

Il Magistrato istruttore ha così concluso per la declaratoria di **irregolarità della gestione contabile con addebito all'agente contabile Alfano Franco di euro 515,73=**

2. Non sono state depositate memorie difensive da parte dell'agente.

3. All'**udienza del 16.01.2024**, in cui non è comparsa l'Amministrazione, l'Agente contabile ha precisato che, quando

è stato nominato economo, la dotazione del fondo economale era di centomila euro all'anno, e quindi di 25 mila euro a trimestre, fino ad arrivare nell'anno 2019 ad avere un fondo economale di 6.250,00 euro ogni trimestre. Ha evidenziato che tutte le spese effettuate erano valutate ed approvate dai Revisori dei conti e dal responsabile del Servizio finanziario del Comune, sottolineando che le richieste di spesa pervenivano dai vari uffici e precisando di aver svolto il proprio compito sempre nell'interesse dell'Ente. Relativamente alla documentazione che attestava la richiesta di spese non pertinenti, ha affermato che la documentazione doveva essere depositata dall'amministrazione in quanto è da circa quattro anni che egli si trova in quiescenza. Ha chiarito, in merito alla documentazione che non è stata trovata, che probabilmente si tratta di richieste cumulative e non è stata fatta copia per tutte le richieste. Infine, ha precisato che le spese di rappresentanza erano previste nel regolamento economale.

Il **Pubblico Ministero** ha concluso affinché sia dichiarata la irregolarità della gestione, con addebito nei confronti dell'agente contabile, per come richiesto nella relazione del Giudice istruttore.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto giudiziale n. 37899, pur regolare nella forma, tuttavia presenta le irregolarità gestionali che il Magistrato

istruttore ha evidenziato con la relazione n. 460 del 9 ottobre 2023 e che dunque impediscono al Collegio di poter pervenire ad una pronuncia di regolarità e discarico dell'agente. In particolare, la relazione n. 46/2023 ha messo in evidenza la discrasia esistente tra talune spese effettuate dall'economo e la documentazione giustificativa a corredo delle stesse, oltre la non inerenza di talaltre spese con le previsioni del regolamento economale.

2. Dato atto del fatto che il Regolamento di contabilità dell'ente (delibera del Consiglio comunale n. 38 del 19.05.2017), al Titolo VIII disciplina il servizio di economato e, all'art. 43 dispone che l'economo può disporre pagamenti *<per fronteggiare spese d'ufficio per le quali è necessario il pagamento diretto per cassa, anche concedendo specifiche anticipazioni e pe le quali ricorrono le seguenti condizioni: - necessità di rapida e semplificata acquisizione di forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, anche in relazione alle specifiche competenze di ciascuno; - non rilevante ammontare della spesa, di volta in volta quantificabile con riferimento, per i beni, al concetto di bene di consumo immeditato o comunque di bene non soggetto ad ammortamento e, per i servizi, a prestazioni di pronto intervento esauribili nell'arco della giornata lavorativa>* (comma 1). *<L'economo può inoltre disporre pagamenti ove si tratti di spese urgenti, occasionali e comunque*

non rientranti nell'attività principale degli uffici richiedenti>

(comma 2) – e dato altro altresì che l'istruttoria condotta ha evidenziato anche che la massima parte dei buoni è adeguatamente descrittiva della spesa, e corredata dalla richiesta di spesa da parte dell'economo nonché dal documento fiscale di riferimento, il Collegio deve altresì rilevare che l'economo, anche nel corso dell'udienza odierna (nella quale si è limitato ad affermare la regolarità della gestione, senza fornirne la prova) non è stato in grado di superare le criticità evidenziate dal Magistrato istruttore in relazione al complessivo addebito di euro 515,73=

3. Il Collegio ha esaminato con attenzione i buoni relativi a tali spese e condivide le conclusioni del Magistrato istruttore. In particolare:

a. Con riferimento ai buoni nn. 47-134-159-170-199-200-201-215-405 per complessivi euro 244,75=, non vi è agli atti la richiesta di spesa da parte dell'ufficio competente all'economo (circostanza confermata, in sede istruttoria, anche dal responsabile del servizio finanziario dell'ente).

b. Con riferimento ai buoni nn. 218-522-577 per complessivi euro 61,00= invece ciò che manca è una richiesta di spesa pertinente. Così, ad esempio, rispetto al buono n. 218 la richiesta di spesa per detersivo e candeggina non è pertinente con il buono che è relativo all'acquisto di risme di carta. Rispetto al buono n. 522 inerente al mocho industriale, la richiesta era

per la risma di carta; in relazione al buono n. 577 il buono è riferito all'acquisto di un mouse per computer, mentre viene allegato uno scontrino per n. 3 articoli.

c. Con riferimento ai buoni n. 55 e n. 225, inerenti alle spese di missione e trasferta, non è allegata la relativa autorizzazione.

d. Con riferimento ai buoni nn. 106-257-311-360 e 371 si è innanzi a spese evidentemente non funzionali al funzionamento dell'ente (nell'ordine, gli scontrini fiscali attestano: 97 stampe di foto, materiale per cucinare, shampoo e balsamo, bagno schiuma e deodorante, crema per capelli, bicchieri e cotone). Tutte spese non scaricabili in alcun modo, non essendovi alcun elemento da cui desumere la loro inerenza ai servizi comunali.

e. Con riferimento ai buoni nn. 63, 486, 226, 353 – se è al cospetto di acquisti per targhe in occasione di eventi e festeggiamenti, privi di qualunque attinenza con lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente (anche qui, nell'ordine: targa per il raggiungimento dei 100 anni di età, targa per premio lavoratore 2019, targa per il console generale Arcano e per il concittadino vincitore del titolo <mister universo 2019>).

Per tutte queste spese non vi è agli atti alcuna giustificazione e - giusto il principio della responsabilità per colpa a prova invertita che caratterizza la responsabilità contabile - non avendo l'economo offerto neppure un principio di prova a sostegno di esse, l'intero importo deve essere a lui addebitato.

